



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 27.10.2017

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 29.12.2017

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 29 del 15.05.2018

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.2000

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 11 del 27.04.2022

Modificato con Deliberazione del C.C. n. ____ del 25.05.2026

I N D I C E

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 Controllo e Accertamento dell'imposta

Art. 8 bis Accertamento induttivo ai fini dell'Imposta di Soggiorno

Art. 9 Sanzioni

Art. 10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Santa Teresa Gallura.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Teresa Gallura, per il turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore e divengono efficaci prima del trentuno dicembre Duemiladiciassette.
3. Le strutture ricettive si compongono:
 - 1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:
 - ☐ Albergo
 - ☐ Albergo residenziale
 - ☐ Albergo diffuso

☐ Villaggio albergo

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

☐ Campeggi e villaggi turistici

☐ Area sosta caravan

☐ Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

☐ Case per ferie

☐ Ostello della gioventù

☐ Affittacamere

☐ Case ed appartamenti per vacanze (CAV)

☐ Residence

☐ Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)

☐ Turismo rurale

☐ Agriturismo

☐ Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98

☐ Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustiva

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura durante l'anno solare. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce tuttavia annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dei Comuni associati all'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2001, n. 23, come modificato dall'art. 180, comma 3 del DL 19.05.2020, n. 34, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.

6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi,.

Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare , propria deliberazione, le tariffe.

4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti persone fisiche, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano non più di due immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di optare annualmente per l'accesso ad un apposito regime semplificato relativamente alle procedure dichiarative delle presenze tassabili ed esenti nei confronti del Comune, provvedendo, entro il 30 Giugno dell'anno di imposta, al pagamento di un'anticipazione dell'Imposta di Soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria, sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, stabilito con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe. La scelta del regime semplificato dovrà risultare dalla compilazione, a cura del contribuente, persona fisica di un apposito modello predisposto dall'Ente, contenente:

- l'impegno a presentare al Comune, o al concessionario della gestione del tributo, entro il 01 Novembre di ogni anno, una dichiarazione unica circa le presenze effettive dell'intero anno solare di riferimento per l'applicazione della predetta imposta, che saranno classificate tutte come tassabili;
- l'impegno al pagamento, entro la data del 30 Novembre, dell'eventuale conguaglio a favore dell'Ente dovuto sulla base del numero delle presenze effettive;

- l'accettazione espressa, inequivocabile ed assoluta, della non spettanza della restituzione parziale o totale delle somme versate all'Ente anticipatamente entro il 30 Giugno, nel caso in cui il numero delle presenze effettive dovesse risultare inferiore a quello delle presenze figurative, sulla cui base è stato calcolato l'importo della somma versata anticipatamente entro il 30 Giugno.

In caso di adesione al regime semplificato di cui al presente comma, il locatore rinuncia preventivamente al diritto di richiedere il rimborso delle eventuali somme versate in eccedenza rispetto all'imposta effettivamente dovuta, determinata sulla base delle presenze effettive e delle tariffe applicabili alle locazioni brevi e turistiche. L'eventuale eccedenza versata è considerata quale compensazione dei maggiori oneri amministrativi e gestionali sostenuti dal Comune o dal concessionario di servizio di gestione del tributo, derivanti dall'assenza delle dichiarazioni infrannuali e dalla necessità di fornire assistenza specifica, nella parte finale dell'anno, ai soggetti aderenti al regime semplificato, nonché per la predisposizione, elaborazione e trasmissione della dichiarazione unica, qualificata come procedura autonoma e specifica per ogni locatore.

5. A partire dall'anno di imposta 2026, anche la gestione da parte dello stesso soggetto persona fisica di più di due unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica determina, ai fini fiscali, l'esercizio di attività di impresa.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
- e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d);
- f) autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;

- g) appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Santa Teresa Gallura, di Polizia Statale e Locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio;
- h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale documentalmente dimostrabile;
- i) in caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- l) coloro che prestano attività lavorativa documentalmente dimostrabile nell'ambito di eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune di Santa Teresa Gallura, per le quali l'Ente stesso ne abbia attestato la particolare rilevanza ai fini del miglioramento dell'immagine del territorio, previa apposita richiesta degli organizzatori recante l'elenco dei soggetti per i quali viene richiesta l'esenzione e l'attività/funzione svolta dagli stessi.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile, effettuano il versamento al Comune di Santa Teresa Gallura delle somme dai medesimi incassate o da incassare nei confronti dei propri ospiti a titolo di Imposta di Soggiorno entro il

giorno quindici di ciascun mese solare successivo a quello di incasso o di maturazione del diritto all'incasso nei confronti degli ospiti, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune;
- b) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;
- c) mediante eventuali sistemi di pagamento online e non attivati dal Comune o suo gestore, ovvero resi obbligatori per legge.

3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottoconti-sezionali.
4. Qualora l'ammontare complessivo della somma mensile da versare al Comune dovesse risultare inferiore ad euro 50,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità successiva. Nel caso in cui l'ammontare del versamento cumulativo predetto risultasse inferiore ad euro 100,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere ulteriormente autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo pari alla somma complessiva dovuta per le tre rate entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità ancora successiva. L'autorizzazione da parte del Comune o del concessionario della gestione del tributo hanno carattere discrezionale e possono essere revocate in ogni momento.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 7- Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Teresa Gallura sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell'ente locale ovvero del concessionario, sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4, del D.L. 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali.

5. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono Responsabili del pagamento dell'imposta e sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.

6. Il Comune di Santa Teresa Gallura si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune, ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune, ovvero il concessionario di cui al comma 1, possono inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari,

ovvero – in alternativa, possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

4. L'Ufficio Tributi del Comune, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione di una più dichiarazioni periodiche, ovvero della dichiarazione annuale, ovvero ancora di presentazione di dichiarazioni nulle. Si considerano comunque nulle le dichiarazioni presentate con oltre 90 giorni di ritardo.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio Tributi, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, determinano il numero complessivo delle presenze tassabili della struttura ricettiva sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a loro conoscenza, compreso l'utilizzo di dati medi statistici, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture, contabili e non contabili, del gestore ancorché regolarmente tenute. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio di cui al comma uno, ritenute aventi classificazione e/o caratteristiche analoghe o simili.

6. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio di cui al comma uno, ritenute aventi classificazione e/o caratteristiche analoghe o simili.

Art. 8 bis - Accertamento induttivo ai fini dell'Imposta di Soggiorno

1. L'Ufficio Tributi del Comune, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione di una o più dichiarazioni periodiche, ovvero della dichiarazione annuale, ovvero ancora di presentazione di dichiarazioni nulle. Si considerano comunque nulle le dichiarazioni presentate con oltre 90 giorni di ritardo.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio tributi, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, determinano il numero complessivo delle presenze tassabili della struttura ricettiva sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a loro conoscenza, compreso l'utilizzo di dati medi statistici, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture, contabili e non contabili, del gestore ancorché regolarmente tenute.
3. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio di cui al comma uno, ritenute aventi classificazione e/o caratteristiche analoghe o *similari*.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, ovvero per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 del precedente art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione di euro 500,00 per ciascuna violazione.

4. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge.

5. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. 28.07.2017, l'Ufficio Tributi ovvero il concessionario informano il competente servizio del Comune per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2020.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 96 del 29.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.